



TRIBUNALE DI CATANIA

LINEE GUIDA DEL CURATORE FALLIMENTARE

PARTE TERZA

LE SPESE DI GESTIONE

VERSIONE 4.0 AGGIORNATA AL 16/12/2020

INDICE

PREMESSA

INDICAZIONI GENERALI

SPEDE GESTIONE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PRESENTAZIONE

Giunge alla sua quarta edizione il corposo lavoro di individuazione delle linee guida per la gestione delle procedure fallimentari da parte dei professionisti incaricati dalla sezione.

In primo luogo un sincero ringraziamento ai colleghi del settore fallimentare che hanno, nel corso di diverse camere di consiglio straordinarie, integrato e sistematizzato le direttive, affrontando complessi snodi interpretativi che hanno nel recente passo impegnato i professionisti e le cancellerie.

In secondo luogo un'avvertenza di fondamentale importanza per tutti i curatori fallimentari che ci onorano del loro contributo professionale: il rispetto delle linee guida costituisce, ad avviso della sezione, un indice significativo di professionalità, proponendosi anche quale elemento di valutazione per garantire alla sezione il ricorso alle migliori professionalità presenti sul territorio.

Abbiamo voluto individuare le migliori prassi organizzative sperimentate in sezione e i percorsi interpretativi consolidati, onde incidere, in modo sempre più significativo e importante, sull'efficienza della procedure stesse e sulla loro celere definizione.

Nel corso di questi ultimi due anni, la sezione ha sviluppato ulteriormente una proficua e sistematica sinergia con tutti gli Ordini Professionali – ai quali anche in questa occasione ripropongo il mio personale e sincero ringraziamento per la disponibilità sempre prestata - , avendo come obiettivo la razionalizzazione dei percorsi organizzativi sia interni nei rapporti con le cancellerie fallimentari che esterni con i professionisti incaricati.

L'attuale drammatica congiuntura sanitaria ed economica è stato, a tal riguardo, un momento significativo che ha confermato la piena consapevolezza di fare tutti parti di un sistema complesso che intanto si tiene e funziona in quanto ciascuno operi in modo coordinato e collaborativo.

Nelle linee guida sono stati inseriti i link ipertestuali ai provvedimenti assunti che investono gli adempimenti dei curatori fallimentari, al fine di facilitarne il reperimento.

Le linee guida costituiscono un evidente *work in progress*, sicchè si auspica il costante contributo dei professionisti al fine di garantirne l'effettività e un costante aggiornamento.

La prossima entrata in vigore del nuovo C.I.I. costituirà senza dubbio un ulteriore scoglio che impegnerà la sezione fallimentare e richiederà ancora di più la massima collaborazione.

Catania, 16 dicembre 2020.

Il Presidente di sezione

Mariano Sciacca

I giudici delegati

Fabio Letterio Ciruolo

Lucia De Bernardin

Alessandro Laurino

Alessandra Bellia

Sebastiano Cassaniti

INDICAZIONI GENERALI

- Nell'ottica di dar corso ad una gestione delle procedure fallimentari il più possibile efficiente e spedita, secondo criteri tendenzialmente chiari e uniformi, si è ritenuto opportuno stilare il documento che segue, contenente linee guida per i curatori, i quali avranno cura di fare riferimento alle stesse.

- **L'immotivata e reiterata non applicazione dei principi e degli orientamenti indicati nelle linee guida costituisce motivo del non conferimento di nuovi incarichi di curatore e dell'eventuale revoca di quelli in essere.**

- La versione aggiornata delle Linee guida è sempre reperibile sul sito internet del Tribunale di Catania.

- Per quanto attiene, in generale, alle particolarità del PCT relativo alle procedure concorsuali, i Curatori sono pregati di fare riferimento alle: "*Linee guida per i curatori e i commissari nelle procedure concorsuali telematiche. Aggiornamento 2.0*" – o a successivi eventuali aggiornamenti - reperibili sul sito del Tribunale di Catania al seguente link: <http://www.tribunalecatania.it/news.aspx?id=2760>;

- Si rammenta ai Curatori che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (art. 30 L.F.) e debbono pertanto tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui siano venuti a conoscenza.

SPESE DI GESTIONE

1) Gli artt. 146 e 144 del D.P.R. n. 115/2002 (d'ora in poi TUGS)

- Il patrocinio a spese dello Stato, che attiene alla garanzia del diritto di difesa, è previsto per il fallimento dall'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002. L'art. 146 del medesimo D.P.R. non riguarda il patrocinio a spese dello Stato, ma le spese (prenotate a debito e anticipate) di gestione della procedura (più in particolare il meccanismo può riguardare le indefettibili spese funzionali alla liquidazione dell'attivo).

2) art. 146 TUGS

- Qualora il fallimento non disponga di fondi sufficienti per il compimento dei propri atti si applica l'art. 146 del D.P.R. n.115/2002. Tale articolo disciplina in modo autonomo e autosufficiente la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese di procedura.

Trattandosi di disciplina estranea al patrocinio a spese dello Stato (non essendo a presidio del diritto di difesa, ma attenendo agli atti di impulso interni alla liquidazione dell'attivo), non contiene, infatti, alcun richiamo alla disciplina generale

in tema di patrocinio a spese dello Stato e non può essere utilizzato per interpretare l'art. 144 del medesimo D.P.R. (e viceversa).

- Le spese previste dall'art. 146 TUGS sono quelle strettamente funzionali alla liquidazione dell'attivo.

Tra le spese suscettibili di anticipazione vi rientrano anche il compenso del curatore e le spese vive (giustificate) da costui anticipate e le spese e i compensi dei coadiutori, in ragione del richiamo operato dall'art. 32 co.2, l.f., con la conseguenza che l'attività degli stessi, in ausilio a quella del curatore e connotata da specifiche competenze tecniche, costituisce quota-parte dell'attività del curatore. Ne viene che al pari del compenso di quest'ultimo anche il compenso dei primi potrà essere anticipato dall'erario in carenza di fondi, senza la decurtazione *ex art.* 130 TUGS, in ragione della già detta non applicazione delle disciplina in tema di patrocinio.

Per i professionisti non è consentita l'anticipazione *ex art.* 146 TUGS, a meno che la loro attività non possa dirsi strettamente connessa all'attività di liquidazione dell'attivo.

- Non appena vi sia disponibilità di fondi a soddisfare il credito, dovrà procedersi al pagamento del foglio notizie del fallimento (artt. 146, comma 4, D.P.R. n. 115/2002, 111 e 111 *bis* l.f.).

- Prima di procedere a qualsiasi altro pagamento, il Curatore dovrà, quindi, curare la corresponsione delle spese di giustizia, prenotate a debito e anticipate, annotate nel foglio notizie del fallimento e nei fogli notizie delle cause e dei procedimenti in cui è parte o è stata parte la curatela *ex art.* 144 del D.P.R. n. 115/2002, in quest'ultimo caso nei limiti degli artt. 134 e 135 (per come meglio si dirà nel prosieguo): ogni istanza di pagamento dovrà recare specificazione in ordine all'avvenuto pagamento di tali spese.

- Non è consentito prenotare o anticipare spese e compensi *ex art.* 146 TUGS ove il fallimento -corrisposte tutte le somme *ex art.* 146 (oltre che quelle *ex art.* 144 TUGS se dovute e nei limiti di cui *infra*), disponga ancora di fondi, benché insufficienti al pagamento di tutta la prededuzione.

Trova, infatti, applicazione l'ultimo comma dell'art. 111 *bis* l.f., con incapacità del residuo, fatta salva la possibilità, in ragione degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale in relazione al compenso del curatore, di anticipare a carico dell'erario la sola quota parte del compenso del curatore sino alla raggiungimento dell'importo minimo assoluto previsto dal D.M. n. 30/2012.

3) art.144 TUGS

- L'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002 riguarda i procedimenti esterni e incidentali di cognizione al fallimento (anche le impugnazioni *ex art.* 98 e ss. L.F.), a prescindere che sia necessaria o meno l'autorizzazione del G.D. *ex artt.* 25 e 31 L.F..

- Nel caso in cui non sia necessaria autorizzazione del G.D. per stare in giudizio e il curatore debba (o voglia) avvalersi della difesa tecnica, presenterà al G.D. un'istanza volta unicamente al conseguimento dell'attestazione *sub art.* 144 TUGS.

- L'art. 144 TUGS prevede un meccanismo di ammissione d'ufficio al suddetto beneficiario, sulla base della mera attestazione del G.D. in ordine alla indisponibilità del denaro necessario a sostenere le relative spese, e dunque anche nell'ipotesi di mera insufficienza. In tutti i casi l'istanza ex art. 144 dovrà, quindi, sempre contenere l'indicazione dell'assenza di fondi o di quelli disponibili e, in tale ultimo caso, l'analitica indicazione dei costi necessari per affrontare la controversia per cui vi è istanza, oltre che di eventuali altre già in corso o previste e imminenti, al fine di valutare e riscontrare l'insufficienza concreta dei predetti fondi.

- Il Curatore potrà nominare solo difensori iscritti negli appositi elenchi (art.80 D.P.R.115/2002).

- Il principio di autonomia tra procedimenti e di non interferenza alla base dell'ammissione d'ufficio al citato beneficiario si ritiene trovi applicazione anche nell'ipotesi (non espressamente disciplinata) di revoca del beneficio per sopravvenienza di fondi, con la conseguenza che la revoca si avrà *ex officio* con il provvedimento del G.D. che attesti una siffatta evenienza. In ogni caso, se il Giudice della causa ritenga comunque necessario un proprio provvedimento di revoca, è bene precisare che quest'ultimo non possa in ogni caso utilmente intervenire sulla base della mera dichiarazione del curatore e senza che prima via sia stato quello (necessario presupposto) del G.D. che attesti la sopravvenienza di fondi.

- L'ammissione al beneficio e la successiva eventuale revoca, ex art. 144 TUGS, non possono avvenire d'ufficio ad opera del Giudice delegato, essendo necessaria specifica istanza del curatore, unico legittimato a ciò.

- L'art. 144 richiama, nei limiti della compatibilità: “*con l'ammissione di ufficio*”, la disciplina generale in tema di patrocinio a spese dello Stato. In ragione del combinato disposto dell'art. 144 con l'art. 136 co.1 e 3 TUGS, in tema di mutamento delle condizioni reddituali, la revoca del gratuito patrocinio nei confronti del fallimento, al pari di ogni altra parte, produce, pertanto, effetti *ex nunc* e tali effetti si producono dal momento della pronuncia dell'attestazione del G.D. (a prescindere dal fatto che il giudice del relativo procedimento in cui sia parte la curatela ritenga di dover pronunciare autonomo provvedimento di revoca *sub* art. 136 TUGS). Conseguenza che la revoca del beneficio, ex artt. 144 e 136 del D.P.R. cit., non implica, sol per questo, la necessità del pagamento del foglio notizie della causa.

- Gli importi attinenti al foglio notizie della causa vanno corrisposti sempre quando la curatela sia stata destinataria di statuizione di condanna *sub* art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 non appena il fallimento abbia acquisito fondi sufficienti anche per ragioni estranee al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

- Nelle ipotesi in cui il provvedimento definitivo contenga, invece, una statuizione di compensazione delle spese di lite o di soccombenza *sub* art. 133 TUGS a carico di controparte, gli importi attinenti al foglio notizie della causa vanno corrisposti nella ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002. Occorre a tal punto precisare che, ove vi sia transazione concernente il rapporto giuridico dedotto nel giudizio per cui vi è ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, dovrà valutarsi di richiedere, secondo convenienza economica, la

pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che, nel caso in cui si lasci estinguere la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., gli importi del foglio notizie, ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo art. 134, andranno sempre corrisposti per intero a prescindere dalle somme ricevute.

- La sopravvenienza di fondi nel fallimento per ragioni estranee al rapporto giuridico dedotto nel giudizio per cui la curatela abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato comporta l'applicazione dell'istituto della revoca, sub art. 144 TUGS, per come sopra anticipato. In tal caso, il fallimento (al pari di qualsivoglia altra parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136) non dovrà corrispondere gli importi iscritti nel foglio notizie sino alla detta revoca, a meno che non ricorra poi una delle ipotesi contemplate dall'art. 134. Qualora la revoca del beneficio ex art. 144 con le modalità sopra richiamate intervenga tardivamente, il fallimento sarà tenuto a corrispondere tutti gli importi annotati nel foglio notizie successivamente al momento in cui fisiologicamente sarebbe dovuto intervenire il detto provvedimento di revoca (che comunque, si ribadisce, deve essere pronunciato dal G.D. su istanza del curatore, così come accade per l'ammissione, sempre sub art. 144). Intervenuta la revoca del beneficio sub art. 136 all'esito della definizione del grado in cui questa si sia verificata, il difensore del fallimento, limitatamente al detto grado, potrà conseguire in sede fallimentare la liquidazione dei compensi senza la decurtazione ex art. 130 TUGS, posto che tali compensi maturano tutti alla fine (e dunque tutti dopo l'intervenuta revoca). Per i gradi diversi della stessa causa, conclusisi prima della revoca ex nunc, il difensore della curatela dovrà conseguire la liquidazione dal Giudice competente (cioè quello della causa).

- **In ogni caso, in presenza di crediti annotati in fogli notizie attinenti a procedimenti per cui vi sia stata l'ammissione ex art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, il curatore dovrà dare conto nel piano di riparto finale della sussistenza dei predetti crediti per spese di giustizia, esplicitando le ragioni per le quali, per insufficienza di fondi o per l'applicazione della superiore disciplina per come prima interpretata, gli stessi non vengano totalmente o parzialmente soddisfatti, e comunicare tale piano di riparto al Ministero della Giustizia, nel cui bilancio gravano le relative voci (v. art. 1, commi 367 e ss., della l.n. 244/2007, nonché in motivazione anche Cassazione civile , sez. un. , 29/05/2012 , n. 8516).**

- Per le esecuzioni individuali in cui sia intervenuta la curatela trova applicazione l'art. 135, comma 2, TUGS. Il difensore della curatela dovrà, perciò, conseguire la liquidazione del proprio compenso in sede esecutiva, dovendo trovare gli importi annotati nel foglio notizie soddisfazione se del caso in sede di distribuzione del ricavato. Ove la liquidazione del compenso del difensore non sia stata richiesta e conseguita in quella sede e vi sia stata attribuzione di somme in favore del fallimento con definizione dell'esecuzione, posto che il credito recato dalle annotazioni del foglio notizie sarebbe stato ivi soddisfatto in prededuzione e prima di ogni altro, il compenso del difensore, non essendovi danno per la massa, può essere ancora liquidato nel fallimento, ma con la decurtazione ex art. 130 TUGS, così come sarebbe accaduto in via fisiologica.

4) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL FALLIMENTO IN FAVORE DEI CREDITORI CHE FACCIANO DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

• In applicazione degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115/2002 e in ossequio al principio di uguaglianza e a tutela del diritto di difesa *ex art. 24*, comma 3 Cost., è consentito, sin dalla fase di cognizione sommaria dinanzi al Giudice delegato, al creditore istante, che ne abbia i requisiti, accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, essendo pacifico che tale beneficio trovi applicazione anche nei casi di facoltatività della difesa tecnica (cfr. tra le molte ad es.: Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15175). Ai fini del rimborso o meno delle somme oggetto del predetto patrocinio a spese dello Stato occorre distinguere due ipotesi:

a) per la fase sommaria, il Giudice delegato, all'esito dell'esecutività dello stato passivo, liquiderà i compensi richiesti dal difensore del creditore che benefici del gratuito patrocinio. I relativi importi, a prescindere dal fatto che siano iscritti dalla cancelleria nel foglio notizie del fallimento ex art. 146 TUGS o in un foglio notizie autonomo, non rientrano tra le spese attinenti alla liquidazione dell'attivo, ma riguardano la fase incidentale di cognizione (pur sommaria dinanzi al G.D.) di esame dello stato passivo. Non vanno, quindi, corrisposte come se si trattasse delle altre spese indicate nel foglio notizie sub art. 146 cit., non attenendo ad atti di impulso del fallimento; né in generale gravano sul fallimento, non potendo essere ammesse al passivo del fallimento. Ed infatti va ricordato il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui possono essere ammesse al passivo del fallimento solo le spese vive giustificate e indispensabili per la presentazione della domanda di insinua. Non vanno, pertanto, ammesse ulteriori spese vive e quelle di assistenza legale, posto che la domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento può essere presentata dalla parte personalmente, tanto che il rimborso delle spese per insinuazione trovano base e fondamento solo in alcune ipotesi in appositi interventi normativi, come ad esempio per i cd. "diritti di insinuazione" spettanti all'agente della riscossione (v. in motivazione tra le altre: Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, n.28962). Analoghi effetti si producono nel caso in cui il successivo giudizio ex artt. 98 e ss. L.F. (evidentemente relativo al maggior credito reclamato rispetto a quello ammesso nella prima fase) venga dichiarato estinto per condotta ascrivibile alla parte che benefici del gratuito patrocinio o da quest'ultima comunque rinunciato, non essendovi alcuna statuizione ex art. 133 TUGS. Deve così ritenersi, non trovando applicazione nei fallimenti l'art. 135, comma 2, TUGS riferibile alle sole esecuzioni individuali, che l'eventuale recupero ad opera dello Stato in tutti i superiori casi non potrà che avvenire ai sensi dell'art. 134 nei limiti della compatibilità (commi 1, 4 e 5) all'esito della distribuzione delle somme nel fallimento (v. *infra*).

b) per la fase contenziosa, cioè ove venga proposta una delle impugnazioni ex artt. 98 e ss. L.F., e questa giunga a naturale definizione, troverà di contro piena applicazione il meccanismo previsto dal combinato disposto dell'art. 133 con l'art. 134 TUGS.

• In caso di ammissione al passivo all'esito della sola fase sommaria del credito della parte che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, o di estinzione per condotta ascrivibile alla medesima parte o rinuncia del successivo procedimento contenzioso ex artt. 98 e ss. L.F. relativo al maggior credito reclamato, il curatore, con congruo preavviso, dovrà comunicare al Ministero della Giustizia e alla cancelleria l'utile collocazione (indicando partitamente gli importi assegnati), o meno, in sede di riparto del credito della detta parte, ai fini dell'eventuale formulazione dell'istanza di diretta assegnazione delle somme dovute allo Stato in applicazione dell'art. 134 TUGS (cioè ove le somme da conseguire in sede di riparto abbiano messo la parte ammessa al gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese prenotate e anticipate, nei limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 134, o, a seconda dei casi, in applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo), con la precisazione che in ogni caso il curatore dovrà poi provvedere alla comunicazione al Ministero della Giustizia del citato piano di riparto secondo l'ordinaria disciplina.

In caso di soccombenza della curatela (art. 133 TUGS nei procedimenti sub artt. 98 e ss. L.F.), il relativo credito dello Stato è prededucibile ex art. 111 bis L.F.; ove il pagamento avvenga al riparto, il curatore dovrà comunicare al Ministero della Giustizia il detto piano di riparto, indicando gli importi (in pre-deduzione) assegnati allo Stato per spese prenotate e anticipate.

Catania,